

Codice A1906A

D.D. 13 settembre 2022, n. 318

**Annullamento della Determinazione dirigenziale n. A19\_267 del 15 luglio 2021 . Pos. 2020-02/VAL. Codice: C0121V.**



**ATTO DD 318/A1906A/2022**

**DEL 13/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** Annullamento della Determinazione dirigenziale n. A19\_267 del 15 luglio 2021 .  
Pos. 2020-02/VAL. Codice: C0121V.

Visto:

la Determina dirigenziale n. A19\_267 del 15 luglio 2021 con oggetto: “Conclusione del procedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: ““Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse”, localizzato nel Comune di Balmuccia (VC)”;

il ricorso al TAR Piemonte n. 980/2021 proposto dalla Società Ital Argille S.r.l. per l’annullamento della Determina dirigenziale n. A19\_267 del 15 luglio 2021;

l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 01299/2022;

la Sentenza del TAR Piemonte n. 723 pubblicata il 1° settembre 2022 sul ricorso n. 980/2021, che accogliendo in parte il ricorso della Società Ital Argille S.r.l. ha disposto l’annullamento della D.D. n. A19\_267 del 15 luglio 2021, stabilendo che:

- le concessioni minerarie di miniera: “... rientrano tra i beni pubblici, il loro sfruttamento è consentito solo tramite apposita concessione, che deve essere rilasciata dall’amministrazione all’esito di procedure atte a garantire imparzialità, trasparenza e par condicio tra più soggetti che eventualmente si ponessero in concorrenza tra loro. La giurisprudenza ha infatti evidenziato che, anche per le concessioni di beni pubblici suscettibili di produrre utilità economiche (siano essi del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni o dei comuni), l’amministrazione ha l’obbligo di ricorrere a procedure competitive, trattandosi di affidare attività suscettibili di sfruttamento a terzi operanti nel libero mercato (cfr. Adunanza Plenaria n. 5/2013). Pertanto, laddove più operatori economici siano contestualmente interessati alla coltivazione di una miniera, la scelta tra più domande non può limitarsi alla sola valutazione della minore o maggiore capacità tecnico-economica dei concorrenti, ma deve ispirarsi ed essere condotta alla

*stregua dei principi sopra richiamati, trattandosi di assegnare a un soggetto privato il vantaggio economicamente rilevante derivante dall'attività estrattiva.”;*

- la comparazione della capacità tecnica ed economica delle Società concorrenti utilizzando i criteri di valutazione contenuti nel regolamento n. 11/R di applicazione della l.r. 23/2016 sulla “Disciplina delle attività estrattive di cava” non può essere l'unico e il prevalente in quanto secondo l'interpretazione data dal TAR Piemonte all'art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 382/1994 il possesso della capacità tecnica ed economica è solo un prerequisito che il richiedente deve possedere per ottenere la concessione mineraria di una miniera. Il TAR Piemonte ha ritenuto che a sostanziale parità di capacità tecnica ed economica, in analogia con la normativa sugli idrocarburi (art. 2 della legge n. 6/1957 e art. 5 del D.Lgs. n. 625/1996) la Regione Piemonte avrebbe dovuto procedere alla valutazione “oggettiva” della proposta progettuale del richiedente e del programma di lavori da questi presentato.

Più precisamente, la Regione avrebbe, secondo il TAR, nel caso di specie, dovuto individuare con procedure di evidenza pubblica la migliore proposta di sfruttamento della risorsa, improntando la procedura di selezione alla valutazione “oggettiva” della proposta del richiedente e del programma di lavori da questi presentato e valutare la capacità tecnico economica solo in via residuale nell'ipotesi di equivalenza delle offerte presentate e sempre in rapporto al contenuto degli impegni ricompresi nel programma di lavoro;

- non è, invece, legittimo, sempre secondo il TAR, il ricorso al criterio cronologico di presentazione delle istanze di concessione quando si tratti di concedere lo sfruttamento di un solo specifico bene e, conseguentemente, il vantaggio economico a ciò connesso.

Considerato che:

- alla luce della citata Sentenza del TAR n. 723 pubblicata il 1° settembre 2022 sul ricorso n. 980/2021 occorre procedere in ottemperanza alla medesima all'annullamento della D.D. n. A19\_267 del 15 luglio 2021 e di tutti gli atti preparatori di essa;

- con successivo provvedimento, occorrerà procedere in ottemperanza a tale sentenza a pubblicare un avviso rivolto a tutti gli operatori economici interessati allo sfruttamento del giacimento minerario in località Giavine Rosse in comune di Balmuccia (VC), fissando il termine per la presentazione di una proposta progettuale di concessione mineraria, del programma lavori e della relativa dimostrazione della capacità tecnica ed economica;

Tutto ciò premesso:

visti gli atti d'ufficio, si ritiene di annullare la D.D. n. A19\_267 del 15 luglio 2021 in adempimento alla Sentenza del TAR Piemonte e tutti gli atti preparatori di essa;

Si ritiene di demandare a successivo provvedimento, in ottemperanza a tale sentenza la pubblicazione di un avviso rivolto a tutti gli operatori economici interessati allo sfruttamento del giacimento minerario in località Giavine Rosse situata nel territorio del comune di Balmuccia (VC), fissando il termine per la presentazione di una proposta progettuale di concessione mineraria, del programma lavori e della relativa dimostrazione della capacità tecnica ed economica;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 1443/1927: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere";
- il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;
- la legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario";
- la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 10, comma 2 del D.P.R. 382/1994 sulla "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- la l.r. 40/1998: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- i D.D.P.P.C.M. attuativi del d.lgs. 112/1998 in data 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;
- la L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ;
- la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999: "L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione": individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative";
- il d.lgs. 152/2006: "Norme in materia ambientale" con le modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017;
- il D.lgs. n. 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.lgs. n. 117/2008: "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- l'art. 17 della l.r. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2022-2024) approvato con D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046" come modificata dalla

DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

*determina*

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente si richiamano integralmente:

1. la Determinazione dirigenziale n. A19\_267 del 15 luglio 2021 avente per oggetto : “Conclusione del procedimento relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art.12 l.r. 40/1998 in combinato disposto con l’art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 inerente il progetto: ““Concessione mineraria per olivina e associati in località Giavine Rosse”, localizzato nel Comune di Balmuccia (VC)” è annullata. Sono annullati anche gli atti amministrativi preparatori della medesima.

2. Di demandare a un successivo provvedimento, in ottemperanza a tale sentenza, la pubblicazione di un avviso rivolto a tutti gli operatori economici interessati allo sfruttamento del giacimento minerario in località Giavine Rosse situata nel territorio del comune di Balmuccia (VC), fissando il termine per la presentazione di una proposta progettuale di concessione mineraria, del programma lavori e della relativa dimostrazione della capacità tecnica ed economica;

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini